

INTERVENTO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE
SITO DI CASALE MONFERRATO

CAPITOLATO SPECIALE TIPO

<p>LAVORI DI BONIFICA UTILIZZI IMPROPRI DELL' AMIANTO IN AREE CONFINATE</p>

N.B. Le disposizioni generali in materia di appalti pubblici contenute negli articoli del presente Capitolato Tipo, che dovessero eventualmente essere superate per intervenute variazioni normative, verranno adeguate al momento della redazione dei progetti esecutivi dei singoli interventi.

Gli articoli e le specifiche particolari, caratterizzanti l' intervento di bonifica in oggetto, sono identificati con sfondo giallo.

Si precisa che per "Committente", "Amministrazione Appaltante" o "Stazione Appaltante" si intende il Comune di Casale Monferrato – Settore Tutela Ambiente – Ufficio Ecologia

Per "Appaltatore" o "Impresa" si intende la Ditta che si aggiudicherà l' appalto di bonifica

CAPITOLO I

OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO; DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELL'OPERA; FORMA DELL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto i lavori, e somministrazioni e le forniture complementari, nonché le prestazioni di mano d'opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per gli “**Interventi di bonifica degli utilizzi impropri dell' amianto in aree confinate**”.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere. Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopraccitati che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di mano d'opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.

Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori conformemente ai disposti del d.lgs. 626/94, del d.lgs. 494/96 e dei documenti allegati.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO - FORMA DELL'APPALTO

Il quadro economico di progetto e' il seguente:

LAVORI

Opere di.....	€
Opere di.....	€
Opere di.....	€
Opere in economia	€
Oneri speciali per la sicurezza	€ S ₁
TOTALE LAVORI	€ A

Oneri generali per la sicurezza%
(€ x%)
compresi nel totale lavori € S₂

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA

di cui:	Non soggetti a ribasso (oneri sicurezza)	€ B (S ₁ + S ₂)
	Soggetti a ribasso	€ C (A – B)

SOMME A DISPOSIZIONE

1.	IVA 10%	€
2.	Somme per monitoraggi in corso d' opera	€
3.	Somme per certificazione restituibilità cantieri	€
4.	Somme per imprevisti ed accordi bonari	€
5.	Somme per alloggiamento temporaneo residenti	€
6.	Somme per occupazioni ed indennità	€

Interventi di bonifica degli utilizzi impropri dell' amianto
Capitolato Tipo per aree confinate

7.	Somme per copie e diritti di segreteria	€
8.	Somme per accantonamenti art. 26 L.109/94	€
9.	Somme per spese tecniche, consulenze professionali specialistiche e art.18 L.109/94 per redazione progetto esecutivo, D.L. contabilità e misura, D.Lgs. 494/96	€
10.	Somme per attività di consulenza o supporto al R.U.P.	€
11.	Somme per accertamenti e verifiche tecniche	€
12.	Somme per collaudo delle opere	€
13.	Somme per pubblicità bandi di gara	€
14.	IVA 20% su voci 2 – 3 – 8 - 9	€
15.	Arrotondamento	€
16.	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ D

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € **E (A +D)**

Di cui a base di gara € comprensive di € - pari al % sull'importo dei lavori - quali oneri generali della sicurezza e € quali oneri speciali per la sicurezza - per complessivi € non soggetti a ribasso d'asta.

Le cifre suesposte non sono impegnative per la Amministrazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di apportare alle opere delle variazioni di quantità in più o in meno, di forma, di dimensioni, di struttura, etc. che la Direzione Lavori riterrà più opportune, nonché di sopprimere alcune categorie previste e di eseguire altre non previste, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato Speciale di Appalto o prezzi diversi da quelli indicati nell'allegato elenco prezzi unitari, purché l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti stabiliti negli art. 10 e 12 del Capitolato Generale dei lavori pubblici, approvato *con decreto 19 Aprile 2000 n 145*

Le opere si intendono appaltate a (*n.b. a corpo, a misura, oppure a corpo e a misura. a seconda dell' importo lavori a norma di L. 109/94 e s.m.i.*).
(*n.b. se a corpo, indicare le aliquote percentuali art. 45 c.6 D.P.R. 554/99*)

Art. 3 - DESCRIZIONE DELLE OPERE; METODOLOGIE DI INTERVENTO;

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI –

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche in appresso indicati, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori.

I lavori consistono negli "Interventi di bonifica degli utilizzi impropri dell' amianto" comunemente detto "polverino" sito in aree confinate (sottotetti accessibili o non accessibili) e precisamente presso:

- Comune di via
- Comune di via

nell' ambito del territorio dell' ex USL 76, costituito da 48 Comuni compreso Casale Monferrato, Ente Attuatore dell' intervento.

Per "polverino" di amianto, come comunemente chiamato nell' area di intervento, si intende un prodotto di scarto del ciclo produttivo delle tubature in cemento-amianto, in specifico derivato dalla tornitura a secco delle testate per perfezionarne le dimensioni. Si tratta di una polvere finissima, costituita da una miscela di polvere di cemento e fibre di amianto (15% in peso circa). Per la produzione di tubi si faceva uso di crisotilo e crocidolite; non è raro tuttavia riscontrare anche la presenza di amosite.

Nel territorio oggetto dell' intervento, durante il periodo di produzione del cemento-amianto, questo materiale, considerato ottimo per la ricopertura di cortili, come materiale isolante per sottotetti, e più in generale quale materiale di riempimento, poteva essere reperito a costo zero dai cittadini.

Per la metodologia di intervento, dovranno essere seguite le **Specifiche Tecniche** elaborate congiuntamente da S.Pre.S.A.L. - ASL 21 e Centro Regionale Amianto – A.R.P.A. (come da Allegato A) di seguito precisate:

AREE CONFINATE

Le aree confinate (generalmente sottotetti) possono dividersi in accessibili e non accessibili.

Per sottotetti accessibili si intendono quei sottotetti ai quali si può accedere attraverso una porta o una botola, posta nel vano scala dell' edificio o all' interno di un qualsiasi locale dell' unità abitativa (disimpegno, servizi igienici, corridoi,ecc.); a loro volta, tali locali si possono suddividere in utilizzabili e non utilizzabili. Per utilizzabili sono quelli a cui si può accedere periodicamente o saltuariamente per deposito materiali vari o per manutenzione di impianti tecnologici. Gli inutilizzabili sono quelli con altezza limitata e quindi scarsa accessibilità.

Per sottotetti non accessibili s' intendono quei sottotetti che non presentano alcuna comunicazione diretta con le aree confinate dell' edificio.

Aree accessibili: due sono le ipotesi morfologiche fondamentali:

1. con apertura di accesso al sottotetto posizionata in area comune (generalmente nel vano scala);
2. con botola di accesso che si apre direttamente in un locale interno della stessa abitazione

L' allestimento del cantiere prevede:

- sigillatura della botola di accesso al sottotetto
- nel caso di fabbricato con sviluppo strutturale su più piani, si dovrà impedire l' accesso dell' ultimo piano mediante separazione fisica dai sottostanti e sigillatura di ogni apertura relativa all' area del piano confinato;
- allestimento di un' opera provvisoria esterna al fabbricato, atta a garantire l' accesso in sicurezza al sottotetto. L' opera provvisoria dovrà presentare una superficie esterna chiusa (pannelli, impalcato in assi, ecc..) e dovrà prevedere internamente un rivestimento a doppio telo in grado di garantire l' isolamento rispetto all' ambiente esterno. Tale opera provvisoria verrà quindi collegata, senza soluzioni di continuità, sia all' unità di decontaminazione, mantenuta costantemente in depressione da appositi estrattori d'aria posizionati in loco, che al tetto dell' immobile oggetto di intervento, fissando il doppio rivestimento al di sotto della copertura dopo averne rimosso una parte per consentirne l' accesso;
- Preliminarmente all' attività di rimozione vera e propria, si dovrà provvedere alla chiusura di ogni apertura eventualmente presente nel sottotetto (lucernai, ecc..) e quindi procedere ad un trattamento di impregnazione liquida dell' intera area, ottenibile mediante il posizionamento di apparecchiature in grado di nebulizzare acqua. Tale operazione dovrà protrarsi sino al completo imbibimento dello strato polveroso presente nell' area oggetto di intervento.
- L' area di bonifica dovrà altresì essere munita di estrattori d' aria dotati di filtro assoluto in grado di garantire almeno **5 (cinque) ricambi/ora**. L' attivazione dell' impianto di estrazione dell' aria è subordinata alla completa umidificazione del materiale presente e comunque il suo posizionamento dovrà avvenire in modo tale da non generare vortici nell' ambiente di bonifica.
- Le operazioni di rimozione del "polverino", reso palabile dall' impregnazione liquida, prevedono una prima raccolta con attrezzi manuali e successivamente l' utilizzo di aspiratori dotati di filtro assoluto.

Interventi di bonifica degli utilizzi impropri dell' amianto
Capitolato Tipo per aree confinate

- Il materiale raccolto, confezionato in sacchi di dimensioni ridotte, verrà fatto scendere al piano terra dove, introdotto in un secondo sacco, attraverso l' unità di decontaminazione, verrà stoccato in appositi contenitori a tenuta per lo smaltimento definitivo nella discarica comunale autorizzata.

Gli apprestamenti igienico sanitari previsti per gli operatori sono quelli di un cantiere di scoibentazione (maschere autoventilate).

Terminate le operazioni di rimozione tutte le superfici del sottotetto verranno trattate con prodotti incapsulanti e per la restituzione del sito con conseguente smantellamento del cantiere si procederà come previsto dalla normativa vigente in tema di scoibentazione.

Aree non accessibili:

le modalità dell' intervento di bonifica sono analoghe a quelle precedentemente esposte.

Nell' eventualità di cantieri che comportino condizioni particolarmente disagiate per gli operatori, che potrebbero dover operare in spazi angusti, si dovranno prevedere turni di lavoro ridotti intervallati da idonee pause di riposo.

In dettaglio si dovranno eseguire le seguenti lavorazioni:

(n.b. i progetti esecutivi conterranno l'elenco delle lavorazioni previste per i singoli siti).

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'Appalto.

La Stazione Appaltante si riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato e sempre che l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell'art. 10 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto 19 Aprile 2000 n 145.

Art. 4 - CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O SCORPORABILI

Ai fini di quanto disposto dall'art. 2 del D.P.C.M. 10/1/91, n. 55 e dall'art. 18, comma 3, della legge n. 55/90, come modificato dall'art. 34 della legge n. 109/94, i lavori che formano oggetto dell'appalto, appartengono alle seguenti categorie, secondo l'allegato A e l'art. 3 comma 4 del D.P.R. 25/01/2000 n 34, per i seguenti importi a base d'asta:

CATEGORIA PREVALENTE	IMPORTO (Euro)
ALTRA CATEGORIA	IMPORTO (Euro)

CAPITOLO II

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

Art. 5 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del Regolamento di attuazione della legge 109/94 e successive modifiche, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554, all'atto dell'offerta l'Appaltatore è tenuto a presentare una dichiarazione con la quale attesti di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché delle circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso enumerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì la attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per la esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto

Art. 6 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori in materia di appalto e di esecuzione di lavori pubblici;
- b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
- f) dell'Elenco prezzi unitari allegato al contratto;
- g) dei disegni di progetto contenuti in questo capitolato.
- h) *delle specifiche tecniche d' intervento predisposte congiuntamente da S.Pre.S.A.L. - ASL 21 e dal Centro Regionale Amianto- A.R.P.A., allegato A a questo Capitolato*
- i) *delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori in materia di amianto e di bonifiche.*

L'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 e della legge 10/91, una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla "sicurezza degli impianti" ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanti dovuti.

Egli dovrà quindi:

- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti a sensi degli artt. 2-3-4 e 5 della legge medesima;
- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
- garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni dell'art. 6;

- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 9 e 13 della legge 46/1990.

Art. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori è il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori è fissato, ai sensi dell'art. 30 della L. 109/94 e s.m.i., nella misura pari al **2 %** dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto e può essere costituita, a scelta dell'appaltatore, in contanti, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate. La cauzione può essere costituita mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa fideiussoria prestate da istituti di credito o da banche, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, con la clausola di pagamento a semplice richiesta.

Oltre al deposito cauzionale provvisorio l'offerta dovrà essere corredata dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 gg. dalla data dell'offerta. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 gg. dall'aggiudicazione.

La cauzione definitiva, ai sensi della norma appena richiamata, è fissata nella misura del **10 %** dell'importo dei lavori appaltanti nel caso in cui il ribasso offerto in sede di gara, non superi il limite del 10%. Nel caso di ribasso superiore a tale limite la garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti tale percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Il tutto in relazione a quanto disposto all'art. 30 comma 2 della L. 109/94.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento ed esaurisce i suoi effetti solo nel momento in cui viene emesso il certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione definitiva potrà inoltre essere costituita, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n° 449.

In conformità ai disposti del comma 2bis dell'art. 30 della legge 109/94 come modificato e integrato con legge 415 del 18/11/1998 la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al punto precedente dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori.

Detta cauzione è soggetta allo svincolo progressivo a decorrere dal raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, pari al 50% dell'importo contrattuale, attestato mediante S.A.L..

Al raggiungimento di detto importo (di lavori eseguiti), la cauzione sarà svincolata in ragione del 50% dell'ammontare garantito; successivamente si procederà allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell'ammontare iniziale per ogni ulteriore 10% di importo di lavori eseguiti.

Il suddetto svincolo è automatico.

L'ammontare residuo della cauzione pari al 25% dell'importo iniziale garantito, verrà svincolato secondo le vigenti normative come precisato nel quinto capoverso del presente articolo.

Art. 8 - DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 110 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n 109 e successive modifiche, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554, fanno parte integrante del contratto:

- il Capitolato generale d'appalto approvato con decreto 19 Aprile 2000 n 145;
- il Capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici di progetto, ai quali si aggiungeranno gli altri eventuali disegni e particolari costruttivi che il direttore dei lavori consegnerà all'impresa nel corso dei lavori.
- l'elenco dei prezzi unitari restando inteso che le condizioni tecniche stabilite nell'elenco dei prezzi unitari prevalgono su quelle di questo Capitolato, se con esse contrastanti;
- i piani di sicurezza previsti dall'art. 31 della Legge 109/94 e s. m. e. i.;

Art. 9 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO E ACCESSORIE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, tutte le spese previste dall'art. 112 del Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554 e dell'art. 8 del Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto e precisamente:

- le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli atti complementari comprendenti la copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nessuna esclusa;
- le spese di bollo e di registro (sull'ammontare presunto dell'appalto), esclusa l'IVA che è a carico dell'Amministrazione;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna a quello del collaudo provvisorio.

La Stazione Appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richiedendo all'Appaltatore il preventivo deposito delle somme all'uopo occorrenti.

Qualora il deposito preventivo non sia stato costituito e l'Appaltatore non provvede, entro 10 gg. dalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute, i titoli sopra elencati dalla Stazione Appaltante, questa potrà trattenere l'importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, fermo l'obbligo dell'Appaltatore di reintegrare la stessa.

Art. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avverrà, ai sensi dell'art. 109 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n 109 e successive modifiche, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554 entro **60 gg.** dalla aggiudicazione, dopo comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, L'Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

Art. 11 - CESSIONE DEI CREDITI

Riguardo alle eventuali cessioni di crediti, si fa espressamente richiamo alle prescrizioni e alle sanzioni di cui all'art. 26 comma 5 della Legge sui Lavori Pubblici n 109/94 e s.m.i. nonché all'art. 115 del Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Decreto 19/04/2000 n 145 in caso di cessione del corrispettivo di appalto suc-

cessiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme dovute.

CAPITOLO III

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 12 - ASSICURAZIONI PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L. 109/94 e s.m.i., L'Appaltatore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni eventualmente subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. **La somma da assicurare per il presente appalto è fissata in Euro.**

Ai sensi dell'art. 103 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n 109 e successive modifiche, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554, la polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari al 5% della somma assicurata di cui al comma precedente e in ogni caso con un minimo di 500.000 Euro e un massimo di 5.000.000 di Euro. **La somma da assicurare per il presente appalto è fissata inEuro.**

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il contraente trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui sopra almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori.

L'omesso o il ritardo pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non comporta la inefficacia della garanzia.

Ai sensi dell'art. 30 comma 4 della Legge 109/94 e s.m.i., nonché dell'art. 104 del DPR 554/99 l'appaltatore dovrà provvedere a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, una **polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi per un importo complessivo pari a €** La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento delle responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

L'appaltatore sarà altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione **per la durata di anni 10 e per un massimale di €**

Inoltre, trattandosi di opere di bonifica da realizzarsi presso aree e fabbricati resi disponibili dal committente, ma di proprietà di terzi, l' Appaltatore dovrà prestare per ogni sito apposita fidejussione con clausola escussoria, dell' importo determinato dalla Stazione Appaltante, che copra i danni eventualmente subiti dai proprietari delle aree o dei fabbricati, o da terzi interessati, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere, oggetti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Art. 13 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà entro **45 (quarantacinque)** giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto, con le modalità prescritte dall'art. 129 del *Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554*. In particolare l'Amministrazione Appaltante, a mezzo della Direzione Lavori, indicherà per iscritto all'Impresa il giorno, l'ora e il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna dei lavori.

All'atto della consegna saranno forniti all'Appaltatore:

- a) gli occorrenti disegni di progetto;
- b) ogni altra indicazione cui si dovrà fare riferimento nella esecuzione dei lavori.

Gli oneri relativi alla consegna dei lavori, alla verifica e al completamento del tracciamento sono a carico dell'Appaltatore.

L'Impresa è tenuta a verificare tempestivamente tutte le indicazioni che le sono state consegnate, segnalando alla D.L. non oltre sette giorni dalla consegna, eventuali difformità che avesse in essi riscontrato rispetto alle indicazioni del relativo elenco. Essa sarà inoltre responsabile della conservazione di eventuali capisaldi, che non potrà rimuovere senza il preventivo consenso della D.L.

Dell'atto di consegna verrà redatto regolare verbale in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere.

Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori assegnerà un termine perentorio decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto. In tal caso la Stazione Appaltante procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. Se la consegna non dovesse avvenire per fatto del Committente, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto.

Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in più riprese. In tal senso saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegne provvisori ed il termine di ultimazione decorrerà dalla data del verbale di consegna definitivo.

Art. 14 - PROGRAMMA LAVORI; ORDINE DA TENERSI NELL' ANDAMENTO DEI LAVORI; PIANO DI LAVORO EX ART. 34 D.LGS. 277/91

Trattandosi di opere di bonifica da eseguirsi su aree o immobili rese disponibili dal Committente, ma di proprietà di terzi, l' Appaltatore dovrà provvedere all' esecuzione delle opere con particolare attenzione e cura al fine di garantire:

- la sollecita e continuativa esecuzione degli interventi sui singoli siti, al fine di consentire nel più breve tempo possibile la riconsegna dell' area ai legittimi proprietari e/o utilizzatori;
- che durante l' esecuzione delle opere non vengano arrecati danni alle proprietà interessate;
- che durante l' esecuzione dei lavori non vengano utilizzate le reti di approvvigionamento di acqua, luce, ecc... dei proprietari/utilizzatori interessati o di terzi, salvo che ciò avvenga per espresso accordo tra le parti nel rispetto di patti e condizioni concordate, lasciandone comunque sollevato il Committente.

Il Committente provvederà a tutti gli accordi preliminari necessari con i legittimi proprietari e/o utilizzatori delle aree interessate dalle opere di bonifica al fine della messa a disposizione dei singoli siti.

Dal momento della consegna dei singoli siti all' Appaltatore, è compito dell' Appaltatore stesso garantire il rispetto del cronoprogramma previsto in progetto e confermato nel Piano di Lavoro ex art. 3a D.Lgs. 277/91.

L' Appaltatore non potrà avanzare riserve, richieste danni o maggiori richieste economiche per eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Committente sulla base di specifiche e/o imprevedibili esigenze dei proprietari e/o utilizzatori delle aree o immobili.

Nel caso non possa essere eseguita la bonifica di un singolo sito, per intervenuta indisponibilità delle aree o per altre cause, non imputabili al Committente, l' Appaltatore avrà diritto a percepire per la mancata esecuzione, trascorsi 18 mesi dalla data della presunta ultimazione dei lavori, quota parte dell' importo dei lavori del singolo sito a rimborso delle spese generali sostenute per l' aggiudicazione dell' opera e i successivi adempimenti normativi, quantificato nel decimo (10%) dell' importo dei lavori del sito non eseguito.

Entro **15 giorni** dalla data di consegna dei lavori oggetto dell' Appalto, l'Appaltatore dovrà presentare alla direzione lavori **un programma di sviluppo esecutivo dei lavori** al quale attenersi durante tutto lo svolgimento dell'opera.

Tale programma esecutivo, indipendente dal cronoprogramma redatto dal progettista ed allegato al progetto, dovrà riportare, per ogni sito e per ogni lavorazione prevista sul singolo sito, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Nella redazione del programma, l'Appaltatore deve tener conto:

- dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole
- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dei termini di scadenza dei pagamenti fissati al successivo art. 40;

Tale programma esecutivo **dovrà esplicitamente riportare la previsione di durata delle effettive operazioni di bonifica**, che risulta necessaria al Committente sia per concordare con gli organi di controllo le prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori delle aree o ambienti abitativi oggetto della bonifica o limitrofi, e per i terzi interessati (prescrizioni che potranno variare, in accordo con gli organi di controllo, dal divieto di apertura delle finestre alla richiesta di non utilizzo dei locali), sia per la corretta informazione alla popolazione.

Il programma di lavoro dovrà prevedere l' esecuzione in successione delle operazioni di bonifica dei singoli siti oggetto del presente Appalto, ed in particolare il completamento delle operazioni di bonifica di un sito prima dell' avvio delle operazioni di bonifica sul sito successivo.

Entro 15 giorni dalla data di consegna dei lavori oggetto del presente Appalto, l'Appaltatore dovrà, inoltre, presentare all' ASL 21 – S.Pre.S.A.L. il Piano o i Piani di Lavoro ex art. 34 D.Lgs. 277/91 necessari per i lavori di che trattasi, e fornirne contestualmente comunicazione al Comune di Casale Monferrato.

Copia del Piano di Lavoro approvato dovrà essere consegnata al Comune di Casale prima dell' avvio delle operazioni comprese nel documento stesso.

L' Appaltatore dovrà aver cura, nella redazione del/dei Piani di Lavoro di cui sopra, di seguire scrupolosamente le indicazioni fornite nelle specifiche tecniche di intervento predisposte congiuntamente da S.Pre.S.A.L. - ASL e dal Centro Regionale Amianto – A.R.P.A. e Allegato A al presente Capitolato.

Ogni Piano di Lavoro dovrà essere corredato da ogni utile documentazione e informazione in merito alla sicurezza degli operatori ed alle procedure che si intendono attuare in fase operativa, con particolare riferimento alla presenza di amianto ma senza tuttavia tralasciare gli aspetti inerenti la sicurezza degli operatori e la protezione dagli altri rischi di cantiere (opere provvisorie, ecc...)

Qualora gli organi competenti (ASL, A.R.P.A.) richiedano integrazioni al Piano di Lavoro di cui sopra, l' Appaltatore dovrà provvedere alla consegna delle stesse **entro il termine di 15 giorni** dalla richiesta formale.

La mancata ed incerta osservanza delle norme fondamentali suddette, qualora comporti la emissione di parere negativo degli organi competenti all' approvazione del documento di cui sopra, con conseguente ritardo nell' avvio dei lavori programmato, equivarrà alla constatazione di assoluta incapacità della Impresa a condurre i lavori, e in base a ciò potrà essere liquidata per imperizia, a giudizio insindacabile della D.L.

In linea di massima l'Impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo e nell'ordine che crede più convenienti per darli perfettamente compiuti nel termine di tempo contrattuale, purché a giudizio della D.L., ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e degli interessi della Amministrazione Appaltante.

Pertanto l'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. o con le esigenze che possono sorgere alla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre ditte.

La mancata ed incerta osservanza delle norme fondamentali suddette, equivarrà alla constatazione di assoluta incapacità della Impresa a condurre i lavori, e in base a ciò potrà essere liquidata per imperizia, a giudizio insindacabile della D.L.

La D.L. si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo periodo di tempo e di disporre l'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori, nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze igienico sanitarie derivanti dalla esecuzione delle opere, o di carattere stagionale, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o fare oggetto di richiesta di particolari compensi.

Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere. la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa. Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione delle opere e il loro collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall' art.1669 del Codice Civile l' Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Art. 15 - PRESENZA DELL'APPALTATORE SUI LAVORI; SORVEGLIANZA DEI CANTIERI

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto 19/04/2000 n. 145 l'Appaltatore dovrà personalmente condurre i lavori e potrà farsi sostituire da persona fornita di idonei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

In ogni caso resterà sempre a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente capitolato.

I tecnici preposti dall'Appaltatore ed operanti in cantiere costituiscono la "Direzione tecnica di Cantiere".

Il Committente, potrà peraltro esigerne la sostituzione qualora ne constataste la carenza di idoneità o l'esistenza di cause suscettibili di pregiudicare l' andamento del lavoro ed i rapporti con il Committente. L'eventuale custodia del cantiere è regolata dalle norme di cui all'art. 22 legge 13 settembre 1982 n° 646 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 16 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIMAFIA E DI SUB-APPALTO

L' Impresa appaltatrice deve rispettare tutte le norme in materia di prevenzione antimafia di cui alla legge 575 del 31/05/1965 e legge n 55 del 19/03/1990.

E' fatto divieto, a norma degli artt. 21 e 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e sotto pena della immediata rescissione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, subappaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di autorizzazione scritta dell'Amministrazione, concessa ai sensi degli artt. 21 e 23 della legge sopra richiamata e successive modificazioni.

A norma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 è vietato all' Appaltatore affidare in appalto, subappalto o qualsiasi altra forma, anche a società cooperatrice, l' esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera, comunque assunta.

Ove, comunque, il subappalto dovesse essere utilizzato, si dovranno rispettare scrupolosamente le disposizioni dell'art. 18 legge n 55 del 19 marzo 1990 e successive modifiche ed integrazioni, del D.P.C.M. n 55/91 nonché le innovazioni introdotte in tale istituto dall'art. 34 della legge 109/94 e s.m.i. e dall'art 141 del Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554, che prevedono:

1) per quanto riguarda l'entità delle opere appartenenti alla categoria prevalente, il rispetto delle norme del regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 comma 2, della legge 23-08-1988 n. 400 ed approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554, che fissa all'art. 141 la quota parte subappaltabile, in misura non superiore al 30% dell'importo della categoria.

2) L'obbligo per i concorrenti di indicare, all'atto dell'offerta o all'atto dell'affidamento in caso di varianti in corso d' opera, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o affidare in cottimo;

3) a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'Ente Appaltante che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che l' Ente Appaltante abbia provveduto, l' autorizzazione si intende concessa; *Per i subappalti o cottimi di importo inferiore a 100mila Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.*

4) L'obbligo per l'appaltatore di depositare presso la stazione appaltante, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, copia del contratto di subappalto e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti presso il soggetto appaltante, nonché la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con la impresa affidataria del subappalto;

5) l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l' iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, *producendo idonea documentazione comprovante la effettiva qualificazione ai sensi del D.P.R. 34/2000 secondo uno dei tre scaglioni di valori ivi indicati;*

6) La dimostrazione che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuni dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31-5-1965, n. 575 e successive modificazioni;

7) L'obbligo per l'appaltatore a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con la indicazione delle trattenute di garanzia effettuate;

8) l' obbligo per l'appaltatore di praticare gli stessi prezzi unitari della aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;

Resta comunque esclusa, nel modo più assoluto, giusto le precisazioni di cui all' art. 18, comma 10 della legge 55/1990, la possibilità di ulteriore subappalto delle opere già subappaltate.

Nel caso di subappalto, l' impresa aggiudicataria dei lavori, resterà comunque ugualmente la sola ed unica responsabile della esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti dell' Amministrazione.

Qualora durante l' esecuzione, l' Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca del-

l'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l' esecuzione dei lavori.

L' impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore e del cottimista.

L' affidamento in sub-appalto senza avere richieste ed ottenute le necessarie autorizzazioni, oltretutto essere punito ai sensi *delle vigenti normative di legge*, con arresto da 6 mesi ad 1 anno e l'applicazione di una ammenda fino ad 1/3 del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto, potrà comportare la risoluzione del contratto.

Ai sensi dell' art. 18 L.55/90, dell' art. 9 D.P.C.M. 55/91 l' Appaltatore è inoltre tenuto a riportare nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e le indicazioni circa la iscrizione ove necessario, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Art. 17 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Ai sensi dell'art. 18 L.55/90 e art. 9 D.P.C.M. 55/91 e dell'art. 31 L. 109/94 e s.m.e.i l'Appaltatore è tenuto:

1) ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori. E' altresì responsabile in solido dell' osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori e dei cottimisti nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell' ambito del subappalto o del cottimo; In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata dall' Amministrazione appaltante o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, previa diffida all' Impresa, l' Amministrazione appaltante ingiunge all' Appaltatore a corrispondere entro in termine di dieci giorni quanto dovuto e a regolarizzare la propria posizione dandone notizia agli organismi suddetti e all' Ispettorato del Lavoro,

2) a trasmettere all'Amministrazione appaltante e, per suo tramite le imprese subappaltatrici, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (mod. DM 10/INPS etc.), inclusa Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al punto successivo.

3) trasmettere periodicamente all'Ente appaltante e, per suo tramite, i subappaltatori e i cottimisti, copia dei versamenti contributivi, previdenziali assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; tale documentazione sarà da inviare all'ente appaltante con cadenza quadrimestrale, con la facoltà del Direttore dei Lavori di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento ed in ultimo a lavori conclusi (art. 18 comma 7 L. 55/90 ed art. 9 D.P.C.M. n° 55/91);

A garanzia di tale osservanza, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 19/04/2000 n 145 sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dopo la approvazione del collaudo provvisorio.

Inoltre ai sensi dell'art. 3 comma 8 del Dlgs 494/96 e s.m.e.i., l' Appaltatore e per suo tramite le imprese subappaltatrici, è tenuto a fornire al Responsabile dei Lavori una dichiarazione circa l' organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all' INPS, INAIL e Casse Edili nonché una dichiarazione relativa ai contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge.

Art. 18 - SICUREZZA DEI LAVORATORI; PIANO DI SICUREZZA

L'Appaltatore è tenuto all'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene sul lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto disposto dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e dal D.Lgs. 494/96 come modificato e integrato con D.Lgs. 528 del 19/11/1999, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e di coordinamento.

Ai sensi dell'art. 31 dalla legge n. 109 del 11-2-1994 e s.m.i., l'Appaltatore dovrà consegnare all'Ente Appaltante, entro 30 gg. dalla data di adozione del provvedimento che determina la aggiudicazione definitiva e comunque prima della consegna dei lavori, la seguente documentazione:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dall'Ente Appaltante, quando questo ultimo sia previsto ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n 494;
- b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo ultimo non sia previsto ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n 494;
- c) un piano operativo di per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori da considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.

Nel piano dovrà farsi specifica menzione della persona del Direttore Tecnico del cantiere, dipendente dall'Impresa appaltatrice principale, responsabile assieme al coordinatore per l'esecuzione di cui all'art. 5 del D.Lgs n 494/96, per quanto di rispettiva competenza, del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori . Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'appaltatore o del coordinatore per l'esecuzione di cui all'art. 5 del D.lgs n 494/96, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza e di coordinamento o con il piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo non sia previsto ai sensi del D.Lgs 494/96 e s.m.i. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo (art. 18 comma 8 L. 55/90 ed art. 9 D.P.C.M. n° 55/91).

Il piano di sicurezza e di coordinamento quando previsto ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n 494 ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma precedente, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma precedente formano parte integrante del contratto di appalto.

Gli adempimenti di cui sopra sono comunque obbligatori, e si intendono non sostituiti né sostituibili dagli elaborati di cui al Piano di Lavoro ex art. 34 D.Lgs. 277/91 citato all' art. 14 del presente Capitolato Speciale.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora del medesimo, costituiscono causa di risoluzione del contratto. La definizione delle cause di risoluzione è demandata al regolamento previsto dall'art. 31, comma 1 della legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e al Direttore tecnico di cantiere, ciascuno nell' ambito delle proprie competenze.

L' appaltatore può, ai sensi dell' art. 31 comma 2 bis della legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni, prima dell' inizio dei lavori ovvero in corso d' opera, presentare al Coordinatore per la esecuzione dei lavori di cui al Decreto legislativo 494/96 proposte di modificazione o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla Stazione Appaltante.

L' appaltatore si impegna altresì ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla direzione dei lavori, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell' esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l' Ente Committente.

L' Appaltatore, inoltre, dovrà adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.L. 19 settembre 1994, n. 626 e suoi aggiornamenti e nelle altre norme vigenti.

Inoltre l' Appaltatore durante la esecuzione dei lavori è tenuto a:

- 1) *mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);*

2) assicurare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;

3) rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

4) richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;

5) fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.l. 626/94;
- le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

6) mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento;

7) informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;

8) organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;

9) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

10) fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

Art. 19 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI – LAVORI IN ECONOMIA

Per l' esecuzione di categorie di lavorazioni non previste o per le quali non si hanno in elenco i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi a norma dell'art. 136 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554, oppure si provvederà in economia con operai, mezzi di opera e provviste fornite dall'Impresa nell'ambito delle somme in economia incluse nel contratto.

Gli eventuali lavori in economia, che dovessero rendersi indispensabili, possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori. Il Direttore dei Lavori potrà ordinare, senza che l' Appaltatore possa farvi eccezione, che vengano realizzati a corpo o ad e-

conomia quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi contemplati nell'E-lenco prezzi allegato al contratto e per i quali, sia a causa della loro limitata entità, sia per l' eccezionalità della loro esecuzione, risulti difficoltoso o sconveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi. La liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione delle liste in economia, settimanalmente compilate dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d'opera le giornate di operai, dei noli e dei mezzi d'opera da lui forniti.

Art. 20 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA; DIMINUZIONE DEI LAVORI

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi.

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali, se non concordati preventivamente con la D.L. e approvati dall'Amministrazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti di indicati all'art. 25 della legge 109/94 e s.m.i.

Qualora in uno dei casi previsti dall'art 25 della legge 109/94, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione dei lavori variazioni o addizioni non previste nel contratto, il D.L., sentiti il Responsabile del procedimento e il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto la stazione appaltante può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo dell'appalto e l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario salva la eventuale applicazione dell'art. 134 e art. 136 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554. Se la variante supera tale limite si procederà ai sensi dell'art. 10 comma 3 del Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto

Non sono considerate varianti, ai sensi del 3° comma dell'articolo 25 richiamato, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell' importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono considerate varianti e come tali ammesse, quelle in aumento od in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Se le varianti derivano da errore od omissione del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale sarà invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto nel presente speciale di appalto, nel limite di 1/5 dell'importo di contratto senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Per tutto quanto non espressamente esplicitato nel presente articolo si rimanda all'art. 25 della legge 109/94 e s.m.i., agli artt. 134-135-136 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554 e agli artt. 10-11-12 del Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto.

Art. 21 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI; PENALITÀ PER I RITARDI

Il cronoprogramma dei lavori, come previsto dall' art. 42 del Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, deve tener conto della prevedibile incidenza dei giorni ad andamento stagionale sfavorevole.

Il programma lavori predisposto in fase progettuale prevede, per la esecuzione di tutte le lavorazioni (.....) **giorni naturali consecutivi** dalla data di consegna.

L'Appaltatore per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal D.L., dovrà sottostare ad una penale pecuniaria stabilita, *ai sensi dell'art. 117 del Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554 nella misura del (n.b. da 0,3 per mille a 1 per mille) dell'ammontare netto contrattuale* per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. *In ogni caso, complessivamente la penale non dovrà essere superiore al 10% dell' importo contrattuale.*

L' ammontare della penale verrà dedotti dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto o trattenuto sulla cauzione.

Ai sensi dell' art. 117 comma 4 del citato Regolamento di attuazione, qualora il ritardo nell' adempimento determina un importo massimo della penale superiore all' importo previsto al comma 2 del presente articolo, il Responsabile del procedimento promuoverà l' avvio delle procedure previste dall' art. 119 del medesimo Regolamento relativo alla risoluzione del contratto per ritardo.

Inoltre, come prescritto all' art. 14 del presente Capitolato, trattandosi di opere di bonifica da eseguirsi su aree o immobili rese disponibili dal Committente, ma di proprietà di terzi, l' Appaltatore dovrà provvedere all' esecuzione delle opere con particolare attenzione e cura al fine di garantire la sollecita e continuativa esecuzione degli interventi sui singoli siti, e di consentire nel più breve tempo possibile la riconsegna dell' area ai legittimi proprietari e/o utilizzatori.

L'Appaltatore, **per il tempo impiegato nell' esecuzione delle effettive operazioni di bonifica del singolo sito oltre il termine dichiarato nel cronoprogramma** di cui all' art. 14 del presente Capitolato, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal D.L., dovrà sottostare ad una **penale pecuniaria pari a € (n.b. la penale verrà stabilita in fase di progetto esecutivo e commisurata all' ammontare dell' appalto ed alle specifiche condizioni del sito).**

Art. 22 - SOSPENSIONI; RIPRESE DEI LAVORI

Una volta consegnati i lavori, questi dovranno procedere senza alcuna interruzione.

Qualora avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore od altre circostanze speciali di cui primo comma dell'articolo 24 *del Decreto 19/04/2000 n 145*, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. In tali casi l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità, come disposto dallo stesso articolo 24 *del Decreto 19/04/2000 n 145*, comma 5. *Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d' opera nei casi previsti dall' art. 25 comma 1 lett. a), b), b-bis), e c) della legge 109/94.*

Fuori dei casi previsti dal precedente comma la direzione lavori, *conformemente ai disposti dell' art. 133 comma 2 del Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554*, potrà per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi. Nel

caso la sospensione avesse durata più lunga, l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto ed il rimborso dei maggiori oneri derivanti del prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti e per data della richieste di scioglimento.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal secondo e terzo comma del presente articolo, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

La durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori. Analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall'Appaltatore ed inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indicherà il nuovo termine contrattuale.

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto 19/04/2000 n 145 le sospensioni disposte dal D.L. al di fuori dei casi previsti nel secondo e terzo comma del presente articolo sono illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento del danno prodotto nei modi e secondo le modalità previste dallo stesso articolo commi 2 e 3.

Art. 23 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 24 - PROROGHE

L' Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse dalla Stazione Appaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile al Committente.

Art. 25 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Ai sensi dell'art. 27 comma 1 del Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto l'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva co-

municazione al D.L.. Il D.L. può vietare l'Esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta.

Qualora la direzione lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.

Art. 26 - VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

Durante il corso dei lavori, l'Amministrazione Comunale si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti e opere eseguite in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del presente capitolato.

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo il progetto esecutivo approvato nonché in prove parziali di funzionamento degli impianti e in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato.

Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di fornire, senza diritto a compenso, le prestazioni, la mano d'opera, i mezzi necessari per le operazioni di verifica da parte della Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto i controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per la parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 27 – MONITORAGGI AMBIENTALI

Durante il corso dei lavori, l'organo di vigilanza disporrà l'esecuzione di adeguati monitoraggi ambientali.

Il monitoraggio ambientale, che potrà essere intensificato durante le operazioni di asportazione vera e propria, unitamente alla modalità di rimozione ad umido, è strumento di controllo finalizzato ad impedire e/o minimizzare danni all'ambiente circostante; il numero di postazioni e numero di campioni/giorno saranno stabiliti dall'organo di vigilanza.

I monitoraggi ambientali sono a carico del Committente; l'Impresa è tenuta, durante i monitoraggi ambientali, a consentire e agevolare l'esecuzione degli stessi seguendo le disposizioni eventualmente stabilite dall'organo di vigilanza.

Art. 28 – MONITORAGGI ALL'INTERNO DELL'AREA DI CANTIERE

Durante il corso dei lavori, l'Appaltatore è tenuto all'effettuazione di adeguati monitoraggi dell'aria ambiente all'interno del cantiere di bonifica ai sensi art. 30 D.Lgs. 277/91 e s.m.i., per il controllo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto nell'aria.

I monitoraggi interni all'area di cantiere sono a carico dell'Impresa, sono compresi nell'importo contrattuale e non sono soggetti a ribasso d'asta in quanto oneri per la sicurezza.

Art. 29 – PRECAUZIONI DI SICUREZZA E INFORMAZIONE PER I TERZI INTERESSATI

Le operazioni di bonifica dovranno essere precedute da un' adeguata informazione dei terzi interessati. A tale scopo, su richiesta del Committente e indipendentemente dalla campagna informativa eventualmente disposta dallo stesso, l' Appaltatore è tenuto ad avvisare i residenti e terzi interessati dell' avvio delle operazioni di bonifica e delle precauzioni da tenersi.

Il testo dell' avviso dovrà essere concordato con il Committente e gli organi di controllo e potrà riportare:

- il divieto di apertura delle finestre ai piani sottostanti
- ulteriori o diverse prescrizioni eventualmente stabilite dagli organi di controllo.

L' organo di vigilanza potrà disporre di estendere l' informazione anche ai residenti prossimi all' area interessata dalla bonifica.

Il Committente, in accordo con gli organi di controllo, potrà disporre ove necessario il temporaneo allontanamento degli abitanti dei locali siti al piano sottostante il sottotetto oggetto dell' intervento di bonifica. Nel caso di fabbricato con sviluppo su più piani (es. condominio) saranno interessati al provvedimento coloro che occupano gli alloggi situati all' ultimo piano.

Nel caso in cui coloro che occupano gli alloggi interessati dai provvedimenti di temporaneo allontanamento durante le effettive operazioni di bonifica non intendano ottemperare alla richiesta, potranno essere stabilite in accordo con gli organi di controllo ulteriori prescrizioni e cautele nel corso delle lavorazioni, che l' Impresario dovrà comunque osservare.

Nel caso di interventi di bonifica in aree di pertinenza di edifici scolastici, la bonifica dovrà essere effettuata in assenza di ogni attività didattica.

Art. 30 – DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA VIABILITA'

L'impresa, nell'esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori.

E' vietato alle Ditte assuntrici chiudere al transito, per l' esecuzione dei lavori di loro spettanza, le vie o le strade senza preventiva autorizzazione scritta della stazione Appaltante. La suddetta autorizzazione indicherà la durata della chiusura al transito, nonché le modalità necessarie.

Le Ditte dovranno provvedere a loro cura e spese affinché sia sempre possibile e comodo il transito ai pedoni e l' accesso ai veicoli alle proprietà private prospicienti il cantiere di lavoro, salvo i casi in cui il divieto di accesso sia disposto dal Committente o dagli organi di controllo per motivi di sicurezza di cui al precedente art. 28.

Quando la Direzione Lavori non ritenga conveniente chiudere al transito la zona lungo i lavori in corso, l' appaltatore dovrà disporre affinché in nessun caso la zona destinata al transito pubblico abbia ad essere comunque ingombrata, anche con i materiali in deposito provvisorio o i mezzi di trasporto.

Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisorie (passerelle, recinzioni ecc.), all' apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l'eventuale deviazione del traffico veicolare, ed alla sua sorveglianza.

In ogni caso, a cura e spese dell'impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed al interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.

Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare le prescrizioni precedenti.

L'impresa è tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di materiale idoneo allo scopo.

Ultimate le opere, l'impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei lavori eseguiti.

Dovrà inoltre — qualora necessario — provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei, all'espropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficoltà e pericolosità.

L'Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi incidente che possa verificarsi in dipendenza della mancanza o insufficienza di adeguate segnalazioni della presenza del cantiere (segnali di preavviso, lanterne luminose per le ore notturne, ecc..) o della insufficiente delimitazione del cantiere stesso.

Le prescrizioni su espresse non dispensano l'Appaltatore dall'adottare quelle maggiori misure di sicurezza che siano richieste dalla particolare posizione e natura dei lavori, e non implicano responsabilità alcuna per il Committente, restando sempre l'Appaltatore responsabile verso i terzi dei danni eventuali derivanti da segnalazione deficiente per qualsiasi motivo.

Art. 31 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto.

Ultimati i lavori, *conformemente ai disposti dell'art. 172 comma 1 del Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554*, l'Appaltatore ne darà comunicazione per iscritto alla D.L e richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori. Il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzia difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Art. 32 - CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE

Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

Ai sensi dell' art. 200 del Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554, la presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;*
- b) sia stato richiesto il certificato di agibilità;*
- c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;*

- d) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.

La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso.

In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Art. 33 – RICONSEGNA DEI SINGOLI SITI AI PROPRIETARI E/O UTILIZZATORI

Nell' appalto in oggetto, trattandosi di intervento in aree rese disponibili dal Committente, ma di proprietà di terzi, e rendendosi necessaria la riconsegna sollecitata ai proprietari dell' area bonificata, la presa in consegna delle opere eseguite sui singoli siti è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) siano state eseguite con esito favorevole le operazioni necessarie per la certificazione di restituibilità ad opera degli organi di controllo, e conseguita la certificazione stessa;
- b) siano state completate con buon esito le opere di ripristino del sito e di smantellamento del cantiere, nonché di pulizia finale di tutte le aree interessate;
- c) sia stata eseguita con esito favorevole una visita finale di riconsegna dell' area alla presenza del Committente

Avvenute le operazioni di cui sopra, il Committente può quindi prendere immediatamente in consegna le aree bonificate e di conseguenza riconsegnarle ai proprietari e/o utilizzatori, senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

Art. 34 - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori è trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti.

Il conto finale, *in conformità di quanto disposto dall'art. 173 del Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554*, è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo.

Il conto finale viene trasmesso dal Committente all'Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui all'art. 174 del citato D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554,, entro 20 giorni dall'invito che il *Responsabile del Procedimento* provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza. *Se l' Appaltatore non firma il conto finale nel termine sopraindicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.*

Firmato dall'appaltatore il conto finale o scaduto il termine di al comma precedente, il responsabile del procedimento redige propria relazione finale riservata di cui all'art. 175 del citato D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554 esprimendo parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui al successivo art. 52 del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 28 legge 109/94 comma 9 così come introdotto dall'art. 9 della legge 415 del 18/11/1998 il pagamento del certificato di saldo comprensivo delle ritenute contrattuali e senza interessi sarà disposto, entro e non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del Codice Civile. Inoltre *La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui all'art. 104 del Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554.*

Art. 35 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni, e saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 139 del *Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554* e dall'art. 20 del *Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto*. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e. in generale. di quanto altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.

L' Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori. tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Il compenso per quanto riguarda i danni delle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l' occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Art. 36 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L' impresa è tenuta all' osservanza di tutto quanto disposto dalla Legge 109/94 sui lavori pubblici, *dal Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554* e dal *Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto* che quindi si intendono integralmente trascritti.

Pertanto si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:

- a) *le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri con la sola esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;*
- b) *le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;*
- c) *le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorrente alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;*
- d) *le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del D.L. o dal Responsabile del Procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;*
- e) *le spese per le vie di accesso al cantiere;*
- f) *le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio direzione lavori;*
- g) *le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento dei danni per l'abbattimento di piante, per depositi o estrazione di materiale;*
- h) *le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o alla emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;*
- i) *le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs 626/94 e successive modificazioni;*
- j) *La esecuzione presso gli Istituti autorizzati di ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale di appalto ma ritenute necessarie dalla D.L. o dall'organo di collaudo per stabilire l'idoneità dei materiali e dei componenti (art. 15 comma 8 del Capitolato Generale di Appalto approvato con Decreto 19/04/2000 n 145);*
- k) *Tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto (art. 4*

del Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto);

Sono altresì a carico dell'Appaltatore i seguenti gli oneri ed obblighi, alcuni dei quali sono già stati inclusi negli articoli del presente capitolato speciale, *che dovranno essere considerati dall'appaltatore per la formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura :*

- 1)** Le occorrenti opere provvisoriale, quali ponteggi, cessate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché eventuali strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- 2)** - La richiesta presso gli Enti gestori dei pubblici servizi, quali acquedotto, gas, telefono, energia elettrica, illuminazione stradale, etc, della documentazione atte ad individuare la esatta posizione dei servizi esistenti nel sottosuolo e che possano interferire con gli scavi necessari alla esecuzione dell' opera, nonché della assistenza in loco dei tecnici dei predetti Enti, onde evitare danneggiamenti ai servizi stessi durante qualsiasi operazioni di scavo.
- 3)** - La sorveglianza di giorno e di notte, con il personale necessario, a tutti i materiali in esso esistenti, nonché a tutte le cose dell'Appaltante o i materiali e forniture che eventualmente saranno consegnate alla Impresa.
- 4)** - La pulizia quotidiana del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui e di quanto altro non utilizzato nelle opere.
- 5)** - La costruzione di un ricovero per uso degli operai addetti ai lavori nonché dei magazzini necessari.
- 6)** - La richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, dovrà provvedervi mediante il ricorso a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;
- 7)** - Il risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza della esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o private o ed installazioni di qualsiasi genere, nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione e il suo personale.
- 8)** - L'installazione di tutti gli impianti provvisori e materiali occorrenti per la raccolta, educazione e scolo delle acque eventualmente presenti negli scavi;
- 9)** Le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
- 10)** - Le spese per le eventuali operazioni di collaudo ed apprestamenti dei carichi di prova statica e dinamica ad esclusione del solo onorario del collaudatore.
- 11)** - Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso in vari periodi dell'appalto, per il numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.
- 12)** - Le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di presidio occorrenti, g1i avvisi a dette Amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle rispettive pertinenze, nonché g1i oneri e le spese conseguenti alle riparazioni qualora l' esistenza del servizio fosse stata segnalata dalla D.L.. Sono invece a carico della Stazione Appaltante, e da remunerarsi con i prezzi di elenco, g1i scavi occorrenti per la ricerca dei servizi stessi.
- 13)** - L'assicurazione delle opere e delle attrezzature, nonché quella di responsabilità civile verso terzi.
- 14)** - L'esposizione in cantiere di un cartello di adeguate dimensioni in cui siano chiaramente leggibili: l'oggetto dell' appalto, Il committente, Il progettista, Il Direttore dei Lavori, Il calcolatore delle opere in C.A., Il Direttore delle opere in C.A., L'Impresa affidataria e di tutte quelle subappaltatrici, Il Direttore del cantiere nominato dall'Appaltatore, il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Inoltre se l' opera è finanziata con contributo della Cas-

sa DD. PP. l' Impresa è obbligata, ai sensi del D.M. 30/11/1982, ad aggiungere nel cartello di cui sopra la dicitura: "opera realizzata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con fondi del Risparmio postale.

15) - L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'iscrizione dei propri dipendenti presso gli Istituti assicurativi ed effettuare i relativi versamenti e corrispondere gli assegni famigliari, provvedere inoltre alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore che potranno intervenire in corso di appalto o durante l' esecuzione dei lavori.

16) - L'osservanza, oltre alle norme dei DPR n 547/55, n 164/56 e n 303/56 e dei decreti legislativi n 626/94 e 494/96 e s.m.i. richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità dell'intervento e alle caratteristiche localizzative, anche le norme vigenti relative alla omologazione, revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

17) - L'obbligo di osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della manodopera.

18) - A tenere per proprio conto continuamente aggiornata la contabilità dei lavori indipendentemente da quella tenuta dalla D.L.

L'Appaltatore, a ultimazione dei lavori e senza diritto ad alcun compenso, è tenuto:

1) alla consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo (as built), delle caratteristiche e della consistenza delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche e del gas, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzi di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione;

2) alla consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi delle opere in cemento armato (as built), dei particolari costruttivi e delle armature;

3) alla consegna delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 46/90 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 della stessa legge;

4) a richiedere il nulla-osta prescritti alla competente ASL e, in particolare, all'ISPESL e ai Vigili del Fuoco per gli impianti;

5) alla predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell' Ente Appaltante tramite il Responsabile del procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi;

6) alla consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente ai calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione;

7) ad assicurare la presenza di esperti per l'assistenza, alla consegna, dell'avvio degli impianti;

L' Appaltatore deve inoltre:

A) – designare il professionista, dotato di requisiti tecnici e di legge, incaricato dei calcoli e del progetto di dettaglio delle strutture, delle fondazioni delle costruzioni (Opere in C.A. ed in carpenteria metallica); detto progettista assumerà tutte le responsabilità di legge inerenti la stabilità delle opere e delle strutture, ivi comprese quelle eseguite a carattere provvisorio per sistemazione del cantiere e per esigenze esecutive (ponteggi, mezzi d'opera, etc. e della rispondenza degli stessi alle indicazioni di legge, provvedendo altresì all' espletamento dei collaudi e delle denunce necessarie o richieste espressamente dalla Direzione dei Lavori (denunce dei c.a., prove di carico a rottura sui provini).

L' onere connesso e derivante da quanto su elencato è a carico dell' Appaltatore. Pertanto sono da ritenersi di "massima" i disegni delle strutture in C.A. e le dimensioni delle strutture e delle fondazioni indicate nel progetto predisposto dal Committente hanno valore puramente indicativo e dovranno essere verificate ed eventualmente modificate dal Progettista delle opere strutturali, il quale dovrà provvedere a sviluppare gli elaborati esecutivi e di officina, le armature metalliche, i particolari costruttivi, etc. Il

progetto di dettaglio corredato dalla relazione di calcolo, delle specifiche di materiale e delle istruzioni sulle modalità di costruzione e di montaggio, dovrà essere trasmesso dall' Appaltatore al Committente, debitamente firmato dal Progettista delle opere strutturali, almeno venti giorni prima del previsto inizio del relativo lavoro, nei successivi dieci giorni la Direzione dei Lavori provvederà a comunicare all' Appaltatore le eventuali osservazioni di cui il Progettista delle strutture dovrà tener conto modificando eventualmente il progetto di dettaglio.

Qualora l'Appaltante fornisca, per determinate opere d'arte o parte di esse, il progetto completo di calcoli statici, la verifica di detti calcoli dovrà essere eseguita dall'Appaltatore. L'Appaltatore perciò dovrà dichiarare, per iscritto prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, di aver preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli statici a mezzo di ingegnere di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile e di assumere piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera. Tali eventuali modificazioni non costituiscono giustificazione di ritardo dei lavori.

L' esame effettuato dalla Direzione dei Lavori non scarica in alcun modo la responsabilità piena ed esclusiva del Progettista delle opere strutturali, limitandosi detto esame al controllo del rispetto delle prescrizioni contrattuali, anche ai fini delle funzionalità dell'opera e del soddisfacimento delle esigenze estetiche ed architettoniche.

Il progettista delle opere strutturali assumerà di norma i compiti e le responsabilità del Direttore dei lavori di dette opere ed all'uopo sarà debitamente incaricato dall'Appaltatore. Nelle denunce e nel testo dei prescritti cartelli di cantiere saranno precisate le attribuzioni delle persone preposte alla Direzione dei Lavori, alla Direzione del cantiere, alla Progettazione e Direzione dei Lavori delle opere strutturali.

Le varianti che riguardino strutture o fondazioni, gli elaborati dovranno portare la firma del Progettista delle opere strutturali e dovranno essere trasmessi al Committente almeno quindici giorni prima dell'inizio delle opere o impianti a cui si riferiscono; tale termine potrà essere ridotto in caso di urgenza, essendo l'appaltatore tenuto comunque a trasmettere gli elaborati con la medesima diligenza e tempestività.

B) - designare il professionista, dotato di requisiti tecnici- professionali e di legge (legge 46/90 “ Norme per la sicurezza degli impianti elettrici “, legge 10/91 per gli impianti termici e di riscaldamento, etc), incaricato dei calcoli e del progetto di dettaglio degli impianti. Detto progettista assumerà tutte le responsabilità di legge inerenti la sicurezza degli impianti e della rispondenza degli stessi alle indicazioni di legge, provvedendo altresì all'espletamento dei collaudi, delle verifiche e denunce previste dalle vigenti normative o richieste espressamente dalla Direzione dei Lavori (denunce ISPELS, denuncia di messa a terra degli impianti elettrici, etc.). L'onere connesso e derivante da quanto su elencato è a carico dell'Appaltatore.

Pertanto sono da ritenersi “preliminari” i disegni degli impianti compresi nel progetto predisposto dal Committente i quali hanno valore puramente indicativo e dovranno essere verificati ed eventualmente modificati e integrati dal Progettista degli impianti, il quale dovrà provvedere a sviluppare gli elaborati esecutivi e i particolari costruttivi, etc. Il progetto di dettaglio corredato dalla relazione di calcolo, delle specifiche di materiale e delle istruzioni sulle modalità di costruzione e di montaggio, dovrà essere trasmesso dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante, debitamente firmato dal Progettista, almeno venti giorni prima del previsto inizio del relativo lavoro, nei successivi dieci giorni la Direzione dei Lavori provvederà a comunicare all'Appaltatore le eventuali osservazioni di cui il Progettista degli impianti dovrà tener conto modificando eventualmente il progetto di dettaglio.

L' esame effettuato dalla Direzione dei Lavori non scarica in alcun modo la responsabilità piena ed esclusiva del Progettista degli impianti, limitandosi detto esame al controllo del rispetto delle prescrizioni contrattuali, anche ai fini della funzionalità degli stessi e del soddisfacimento delle esigenze della Stazione Appaltante.

Nelle denunce e nel testo dei prescritti cartelli di cantiere saranno precisate le attribuzioni delle persone preposte alla Direzione dei Lavori, alla Direzione del cantiere, e alla Progettazione.

Per le varianti che riguardino gli impianti, gli elaborati dovranno portare la firma del Progettista degli stessi e dovranno essere trasmessi al Committente almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori a

cui si riferiscono; tale termine potrà essere ridotto in caso di urgenza, essendo l'appaltatore tenuto comunque a trasmettere gli elaborati con la medesima diligenza e tempestività.

C) – L' Appaltatore dovrà inoltre mettere a disposizione della D.L. un numero telefonico di apparecchio mobile cellulare ove sarà possibile contattare l' Impresa stessa per ordini di intervento ordinari ed urgenti. Allo stesso modo dovrà essere disponibile un numero di fax per la conferma scritta degli ordini stessi.

Art. 37 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'esecuzione dei lavori è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal CNR. le norme U.N.I., le norme CEI ed i testi citati nel presente capitolato.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l' approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la Amministrazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati alla Amministrazione Appaltante in conseguenza della sospensione. In particolare, compete esclusivamente all'Appaltatore ed al Direttore del Cantiere ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda:

- Le modalità ed i sistemi di organizzazione e condizione dei lavori e di direzione del cantiere;
- Le opere provvisorie, le armature, i disarmi, gli scavi, i rinterri, le demolizioni, le prevenienze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l' incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

Sarà pertanto obbligo dell'Appaltatore, nell'esecuzione di tutti i lavori, di adottare tutte le cautele ed i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità e la vita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortunio o danni, ricadrà pertanto sull'Impresa, restando completamente sollevata l' Amministrazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori.

Art. 38 - RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della direzione dei lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 39 - RESCSSIONE DEL CONTRATTO; ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, *nei seguenti casi previsti dal Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554 agli articoli:*

- *art. 118: risoluzione dei contratti per reati accertati;*
- *all' art. 119: risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo;*

Si farà altresì luogo alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- *quando le varianti di cui all' art. 25 comma 4° della legge 109/94 e s. m. e i. alla lett. d del 1° comma e quindi conseguenti ad errori od omissioni di progettazione possono pregiudicare la realizzazione dell'opera o la sua esecuzione eccedano il quinto dell'importo originario del contratto;*
- *nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui ai decreti legislativi n. 626/94 e n. 494/96 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza, nonché per gravi o ripetute violazione dei piani di sicurezza previa formale costituzione in mora dell' Appaltatore;*
- *quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto di subappalto;*

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio in conformità di quanto espressamente previsto dall' art.121 del citato Regolamento, la comunicazione della decisione assunta dall'Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e la redazione dell'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini del riappalto dei lavori di completamento o qualora l'Appaltante medesimo intenda procedere alla anticipata cessione a terzi.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante - ovvero, in mancanza di questi, con l'assistenza di due testimoni - alla redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, all'inventario dei materiali, attrezzature e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante medesima per la eventuale riutilizzazione e alla determinazione del relativo costo.

A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali, macchinari e attrezzature debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Appaltatore.

Se il verbale non è redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell'Appaltatore, verrà notificato per ogni ulteriore effetto all'Appaltatore medesimo.

La Stazione Appaltante procederà alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del cantiere soltanto dopo l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di completamento o dopo l'eventuale affidamento al secondo classificato, in conformità di quanto previsto dall'art. 10, comma 1-ter della legge n. 109/94 e in relazione all'esercizio di tale facoltà espressamente prevista nel bando di gara.

L'Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione della Stazione Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di completamento.

All'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dopo l'affidamento all'Appaltatore che deve provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente - con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l'Appaltatore inadempiente e con l'Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con l'assistenza di due testimoni - materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all'Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e

ulteriore azione della Stazione Appaltante:

1) - ponendo a base d'asta del riappalto – oppure a base dell'affidamento ai sensi dell'art. 10, comma 1-ter della legge n. 109/94 - l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante da apposita perizia di stima applicando gli stessi prezzi di progetto che servi di base al contratto stipulato con l' Appaltatore negligente;

2) - ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente medesimo:

a) - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del riappalto, o di affidamento ai sensi dell'art. 10 comma 1-ter sopra richiamato, e importo netto delle stesse opere di completamento risultante dall'aggiudicazione a suo tempo effettuata all'Appaltatore inadempiente;

b) - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata deserta, da effettuare necessariamente con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

c) -il maggiore onere per l'Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi di eventuali mutui, dell'eventuale documentato danno conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data contrattualmente prevista.

Art. 40 - RECESSO DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante, ai sensi dell' art. 122 Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti.

Per tutto quanto non espressamente esplicitato nel presente articolo si rimanda al citato art. 122 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554.

CAPITOLO IV

PAGAMENTI ALL'APPALTATORE

Art. 41 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell' art. 5 del D.L. 28 marzo 1997 n 79 convertito in legge 28 maggio 1997 n 140 non è consentito l' accreditamento all' Impresa della anticipazione contrattuale prevista dall'art. 12, comma sesto, settimo, ed ottavo del R.D. 18/02/1923 n° 2440, come successivamente modificato e integrato.

Art. 42 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI; PAGAMENTI IN ACCONTO

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del decreto del Presidente della Repubblica n 554/99, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 45 comma 6 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica (indicate all'art.2 del presente capitolato speciale di appalto) applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali. Agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per la attuazione dei piani di sicurezza. Le rate di acconto saranno pagate con le modalità in appresso indicate.

*Conformemente ai disposti degli artt. 168 e 169 del Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554, e dell'art.29 del Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto, durante il corso dei lavori e sull'importo degli stessi, l' Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in base a stati di avanzamento, ogni qualvolta il suo credito liquidato, al netto del ribasso d'asta e di ogni ritenuta di legge, raggiunga la somma di Euro _____,00 (**diconsi euro _____/00**), i pagamenti verranno effettuati a 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura di S.A.L.*

Negli stati di avanzamento si computeranno quei soli lavori e somministrazioni che siano notati sul registro di contabilità debitamente firmati dalle parti.

I materiali approvvigionati in cantiere, sempre che siano stati accettati dalla D.L., potranno a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante e nei limiti di cui all'art. 28 *del Decreto 19/04/2000 n. 145 di approvazione del regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto*, essere compresi negli stati di avanzamento per i pagamenti in acconto suddetti.

Il certificato di pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo importo, verrà rilasciato dopo l'emissione del verbale di ultimazione dei lavori ed il suo pagamento sarà fatto entro il trimestre successivo a quello del verbale di ultimazione.

Art. 43 - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Ai sensi dell'art. 28 legge 109/94 comma 9 così come introdotto dall'art. 9 della legge 415 del 18/11/1998 il pagamento del certificato di saldo comprensivo delle ritenute contrattuali e senza interessi sarà disposto, entro e non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del Codice Civile. Inoltre *La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui all'art. 104 del Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554 e richiamate all'art. 44 del presente capitolato speciale.*

CAPITOLO V

COLLAUDO DEI LAVORI

Art. 44 - COLLAUDO DELLE OPERE; PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA; GARANZIE

Le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovranno concludersi entro sei mesi dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate, compresa la emissione del certificato e la relativa trasmissione dei documenti alla Amministrazione Appaltante.

Ove il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi consentiti, il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

E' in facoltà dell' Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite.

In tal caso si provvederà con un collaudo provvisorio per le opere da usare.

Si procederà al collaudo in corso d' opera nei casi previsti nell'art. 28 comma 7 della legge 109/94 e s. m. e. i nonché nell' art. 187 del Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554

Il Collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell'Appaltatore *ai sensi dell' art. 193 del Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554. Sono inoltre a carico dell' appaltatore le spese previste dall'art. 37 del Decreto 19/04/2000 n 145 di approvazione del regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto.*

Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale oltre che dal collaudatore e dall'Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal Commitente e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l'onere all'Appaltatore.

Qualora l'opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti dalla normativa di riferimento. Ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 109/94 e s. m. e. i. il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Ai sensi dell'art. 199 del Regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554 nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. Pertanto, lo stesso periodo, l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Il Certificato di collaudo viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore che deve firmarlo entro 20 (venti) giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge.

Per tutti gli effetti di legge, con la approvazione del certificato di collaudo ha luogo l'accettazione delle opere da parte della Stazione Appaltante, permanendo la responsabilità dell'impresa a norma dell'art. 1669 del codice civile.

Art. 45 - ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE

Ai sensi dell'art. 30 comma 4 della L. 109/94 e s. m. e .i., L'Appaltatore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La copertura assicurativa decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai sensi dell'art. 104 comma 1 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n 109 e successive modifiche, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554, la polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore della Stazione Appaltante non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza non deve essere inferiore al 20% del valore dell'opera realizzata con un limite massimo di 14.000.000 Euro.

Ai sensi dell'art. 104 comma 2 del citato Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n 109, l'appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni cagionati a terzi con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di anni 10 con un massimale non inferiore a 4.000.000 Euro.

La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui al presente articolo.

CAPITOLO VI

PREZZI CONTRATTUALI-REVISIONE PREZZI- PREZZO CHIUSO-QUOTE DI INCIDENZA

Art. 46 - INVARIABILITA' DEL PREZZO

I prezzi per i lavori a misura e a corpo e in economia di cui all'elenco allegato, diminuiti del ribasso d'asta e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, in base alle quali saranno pagati i lavori e le somministrazioni, si intendono accettati dall'Impresa su calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio, e quindi sono fissi, invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità che non sia di forza maggiore ancorché l'Ente Appaltante, in conseguenza del programma dei lavori, riconoscesse indispensabile una proroga del termine contrattuale, nei limiti consentiti dalle norme delle leggi vigenti..

Art. 47 - REVISIONE PREZZI; PREZZO CHIUSO

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dei disposti dell' art 15 comma 5 legge 23/12/92 n° 498 e dell'art. 26 comma 3 della L. 109/94 e s. m. e i. per i lavori oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, non e' ammessa la revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il primo comma dell'art.1664 del Codice Civile.

Il “prezzo chiuso” di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, è applicabile ai lavori ancora da eseguire dopo il primo anno e comunque soltanto ai lavori successivamente eseguiti per ogni anno intero.

In relazione alla durata dei lavori oggetto del presente appalto inferiore a 2 anni, il prezzo chiuso può trovare applicazione, sempre con la decorrenza e i limiti di cui al comma precedente (lavori eseguiti per ogni anno intero), soltanto nel caso in cui, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore abbia a verificarsi una durata superiore ai 2 anni”.

Art. 48 - PREZZI CONTRATTUALI; CONDIZIONI GENERALI; QUOTE DI INCIDENZA

I prezzi unitari in base ai quali verranno pagati i lavori appaltati a misura, a corpo e in economia sono *compresivi di tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere* per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte *nei tempi e modi prescritti*, intendendosi nei prezzi unitari compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l' appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

Sono comprensivi nei prezzi unitari gli oneri per la sicurezza derivanti dal porre in essere i provvedimenti, nonché le relative procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori individuate nei piani di cui all'art. 12 del D.Lgs . n 494/96 e s.m.i..

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a corpo, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano l'appalto.

Ai sensi del D.M. 11 dicembre 1978, le quote di incidenza sul costo complessivo dell'opera e la squadra tipo sono le seguenti:

OPERE EDILIZIE

TABELLA 8

Interventi di bonifica degli utilizzi impropri dell' amianto
Capitolato Tipo per aree confinate

ELEMENTI DI COSTO PIU' RAPPRESENTATIVI

A) MANO D' OPERA		40%
B) MATERIALI:		
1 – Cemento tipo 425 q	7%	
2 - Sabbia mc	5%	
3 – Lavabo cad	2%	
4 – Ferro FeB 38K Kg	8%	
5 – Mattoni forati a 4 fori n.	8%	
6 – Legname abete per infissi mc	7%	
7 – Marmettoni mg	7%	
	44%	44%
C) TRASPORTI:		
8 - Autocarro q.le/km		6%
D) NOLI:		
9 - Betoniera ora	4%	
10 - Gru. ora	6%	
	10%	10%
	Totale	100%

SQUADRA TIPO

Operai specializzati n. 2
Operai qualificati..... n. 2
Manovali specializzati n. 3

CAPITOLO VII

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 49 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'importo effettivo delle opere verrà determinato a misura e a corpo; eventuali lavori in economia, da determinarsi esclusivamente dalla D.L., non potranno che riguardare lavori non suscettibili di esatta valutazione.

Tutti i lavori a misura saranno computati e valutati secondo le unità sotto le quali sono iscritti nel successivo elenco prezzi e con misurazioni geometriche e di peso, escluso ogni altro metodo.

L'Impresa dovrà tempestivamente richiedere alla D. L. di misurare in contraddittorio quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non potessero più accertare, come pure di procedere alla misura ed al peso di tutto ciò che deve essere misurato e posato prima di essere posto in opera.

Inoltre rimane convenuto che se talune qualità non fossero esattamente accertate per difetto di ricognizioni fatte a tempo debito, l'Impresa dovrà accettare la valutazione della D. L. e sottostare a tutte le spese e danni derivanti dalla tardiva ricognizione.

Le misure di ogni opera devono corrispondere a quelle prescritte ed ordinate . Nel caso di eccesso si terrà come misura quella prescritta ed in caso di difetto se l'opera e' accettata, si terrà come misura quella effettivamente rilevata.

Art. 50 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

L' esecuzione delle lavorazioni o delle provviste il cui corrispettivo è previsto a corpo è regolato nel suo insieme da un prezzo a corpo (forfetario) stabilito dall'Appaltatore nella sua offerta.

Interventi di bonifica degli utilizzi impropri dell' amianto
Capitolato Tipo per aree confinate

Si intende quindi compensata con il prezzo a corpo la consistenza delle lavorazioni o delle provviste (in quantità e qualità) non inferiore a quella dettagliata nel computo metrico.

Questo prezzo stabilito dall'Appaltatore secondo calcoli di sua convenienza dovrà tenere conto :

- di tutte le spese, sia dirette che indirette, conseguenti alla verifica generale dell'opera e alla sua realizzazione, comprese le spese generali, l' utile, il costo dei disegni di dettaglio da consegnarsi nel numero di copie richiesto;
- della fornitura dei mezzi d'opera, dei materiali e loro lavorazione, del carico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, cali, perdite, e quanto altro occorrente;
- delle opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri;
- dell' esecuzione delle ulteriori prove sui materiali sia in stabilimento che dopo la loro messa in opera ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale ma ritenute necessarie per stabilire la idoneità dei materiali e dei componenti;
- assicurazioni di ogni genere e le prestazioni di ogni natura sino al collaudo definitivo, senza pregiudizio alcuno per la garanzia decennale di cui all' art. 1669 del C.C..

Il prezzo a corpo comprende, pertanto, non solo tutti i lavori esplicitamente contemplati nel progetto ma anche quelle opere o prestazioni non espressamente previste, ma che si rendano necessarie per dare l' opera compiuta a regola d' arte e in perfetto stato di funzionamento rispondente pienamente ai requisiti prescritti.

Il prezzo a corpo convenuto è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette lavorazioni o provviste.

Art. 51 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Le lavorazioni da valutare a misura dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto.

Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte della Stazione Appaltante, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Per le lavorazioni e forniture appaltate a misura l' importo previsto nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettivamente eseguita.

Art. 52- VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato. Le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera comprende ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei noli si intendono incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento

dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali include tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

I lavori che si eseguono in economia non danno luogo ad una valutazione a misura ma, nella contabilità sono calcolati secondo i prezzi unitari di elenco relativi alle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, diminuiti del ribasso d'asta.

CAPITOLO VIII

RISERVE DELL'APPALTATORE; DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 53 - ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE; RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma del *Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n 554* in analogia alle prescrizioni di cui all' art. 31 e seguenti del Capitolato Generale approvato con *Decreto 19/04/2000 n 145*.

Le domande e i reclami dell' Appaltatore devono essere presentati ed iscritti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal citato Regolamento e Capitolato Generale.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Art. 54 - ACCORDO BONARIO

Ai sensi dell' art. 31bis della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni e qualora, a seguito dell' iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'ammontare del contratto, il responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, se costituito, del collaudatore, promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, una proposta motivata di accordo.

In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi 30 gg, l'Appaltatore e l'Ente appaltante. La procedura per la definizione dell'accordo può essere reiterata una sola volta. La commissione, la cui costituzione, in ordine ai lavori di cui al presente Capitolato è facoltativa, sarà formata da tre componenti in possesso di specifiche idoneità, che verrà determinata con apposita modifica al Regolamento di cui al D.P.R. 554/99. Si applicano in ogni caso le norme di cui al nuovo testo dell'art. 31bis Legge 109/94 novellato dalla Legge 166/02.

La sottoscrizione dell' accordo bonario da parte dell' Appaltatore determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.

Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo alla disposizione di cui al comma 1 dell'art. 34 del Capitolato Generale approvato con Decreto 19/04/2000 n 145 secondo cui la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal presente contratto di appalto spetta, ai sensi dell' art. 20 del codice di procedura civile e del testo unico 30/11/1933 n 1611 al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

Art. 55 - ARBITRATO

Per l' appalto oggetto del presente capitolato speciale viene formalmente esclusa la competenza arbitrale prevista dall' art. 32 della L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni nonché ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.

CAPITOLO IX

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 56 - PREMESSA

Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21/4/1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto dell'ANAS pubblicato dalla MB&M di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell'elenco.

La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, e che l'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. Inoltre sarà facoltà dell'Amministrazione appaltante chiedere all'Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l'elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l'Impresa ha intenzione di mettere in opera per l'esecuzione dei lavori.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall'Impresa, previa accettazione dell'Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori.

Resta invece di esclusiva competenza dell'Impresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della produzione lavorativa.

L'utilizzo, da parte dell'Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata alla Direzione lavori.

Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa nell'elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.

Art. 57 - PROVENIENZA E QUALITA' DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito riportati.

(n.b. nei progetti esecutivi saranno riportate le caratteristiche degli eventuali ulteriori materiali necessari per l' esecuzione dei lavori nei singoli siti)

A) SACCHI PER IL CONFEZIONAMENTO DEL POLVERINO

Il "polverino" di amianto, rimosso manualmente come sopra descritto, dovrà essere inserito in doppio sacco di dimensioni ridotte (portata massima 20 Kg) così composto:

- sacco interno in materiale plastico trasparente (polietilene di spessore minimo pari a 0.1 mm)
- sacco esterno di materiale plastico anche opaco, (rafia polipropilenica)
- il tutto dovrà essere sigillato con nastro adesivo ad evitare spandimenti di materiale durante le operazioni di inserimento nei big-bags.

Il sistema a doppio sacco così costituito deve garantire la perfetta tenuta, evitando fuoriuscite di materiale e/o filtrazioni di acqua all' esterno.

B) BIG BAGS

I big bags devono essere in rafia polipropilenica, di dimensioni standard (90 x 90 x 120), con portata massima di Kg 1500 e fattore di rischio 5/1, con maniglioni standard per il sollevamento, fondo chiuso e apertura superiore richiudibile "a caramella".

Art. 58 - PROVE DEI MATERIALI - CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA'

In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto.

L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate dell'Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.

CAPITOLO X

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

(n.b. i singoli progetti esecutivi potranno riportare eventuali ulteriori specifiche tecniche, ad integrazione e/o parziale sostituzione degli articoli seguenti, connesse alle peculiarità dei singoli siti, da concordarsi con CRA-ARPA e SPreSAL –ASL nel rispetto delle Specifiche Tecniche elaborate dai due Enti)

Art. 59 – OPERA PROVVISORIALE ESTERNA PER ACCESSO IN SICUREZZA AL SOTTOTETTO

L' opera provvisoriale esterna al fabbricato, o torre di servizio, necessaria per l' accesso degli operatori al sottotetto, e per il trasporto dei materiali a terra, dovrà prevedere un rivestimento a doppio telo in grado di garantire l' isolamento rispetto all' ambiente esterno.

Tale opera provvisoriale verrà collegata, senza soluzioni di continuità, sia all' unità di decontaminazione, posta a piano campagna, che al tetto dell' immobile oggetto di intervento, mediante idonei tunnel di collegamento.

A livello del tetto, si dovrà fissare e sigillare il telo esterno preliminarmente alle operazioni di apertura del varco; al termine di tale attività dovrà essere individuata la superficie di copertura da rimuovere per consentire l' accesso agli operatori.

A seguito dell' apertura del varco dovrà essere fissato e sigillato il telo interno a garanzia di isolamento rispetto all' ambiente esterno.

L' opera provvisoria dovrà essere protetta esternamente con superficie chiusa in grado di resistere agli urti ed agli agenti atmosferici (pannellatura in lamiera, PVC, legno o altro).

Art. 60 - APERTURA VARCO NELLA COPERTURA E RIPRISTINO

Durante le operazioni di apertura di varco nella copertura, necessaria per realizzare l' accesso al vano sottotetto da bonificare, dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per evitare danneggiamenti al doppio telo del tunnel di collegamento e dell' opera provvisoria.

Nella rimozione del manto di copertura e relativa orditura, l' Impresa dovrà provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che restano in opera, e disporre i materiali rimossi in modo da non deteriorarli, in quanto devono ancora potersi impiegare utilmente per il ripristino della copertura a lavori di bonifica ultimati, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell' Amministrazione appaltante.

Le demolizioni devono limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte o comunque concordate con la D.L. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell' Impresa, senza nessun compenso aggiuntivo, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della D.L., devono essere opportunamente custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno concordati con la D.L. stessa, usando le necessarie cautele per evitare ogni possibile danneggiamento.

Detti materiali dovranno essere reimpiegati per la chiusura del varco. Qualora fosse necessario sostituire detti materiali con materiali nuovi, dovranno essere impiegati materiali aventi le caratteristiche di cui al Capitolo IX del presente Capitolato ed in ogni caso concordati con la D.L..

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni devono, a cura e spese dell' Impresa, essere trasportati fuori dal cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Durante i lavori di chiusura del varco dovranno essere adoperate tutte le cautele e gli accorgimenti necessari a garanzia della tenuta del ripristino del manto di copertura per impedire che in futuro possano verificarsi infiltrazioni d'acqua.

Art. 61 – CONFINAMENTO DINAMICO DELL' AREA DI LAVORO

L' area di bonifica dovrà essere munita di estrattori d' aria dotati di filtro assoluto in grado di garantire almeno **cinque ricambi/ora**.

Dovrà essere inoltre garantito il mantenimento in depressione del tunnel di collegamento alle unità di decontaminazione di cui all' articolo successivo, eventualmente posizionando in loco ulteriori estrattori d' aria.

Gli estrattori per il mantenimento in depressione del sottotetto oggetto di bonifica dovranno essere posizionati a livello del tetto, previa realizzazione di opere provvisorie (torri di servizio) dotati di scala di accesso al piano di servizio per consentire agli operatori il controllo e la sorveglianza nonché il monitoraggio delle unità di estrazione.

Il numero delle unità di estrazione dovrà essere definito in base alla necessità di garantire i ricambi/ora richiesti; inoltre il posizionamento e dimensionamento del sistema di estrazione dell' aria dovrà essere bilanciato, simmetrico e adeguato alla geometria del fabbricato in modo da non generare vortici nell' ambiente di bonifica.

Il dettaglio del sistema di confinamento dinamico da applicarsi ai singoli cantieri dovrà essere definito dall' Appaltatore, e riportato nel Piano di Lavoro ex D.Lgs. 277/91 e nel P.O.S. ex D.Lgs. 494/96 e s.m.i..

Art. 62 – UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEI LAVORATORI E DEL MATERIALE RIMOSSO

L' unità di decontaminazione degli operatori, posta a piano campagna e realizzata a norma di legge, dovrà essere collegata senza soluzione di continuità all' opera provvisoria esterna mediante tunnel di collegamento come descritto all' art. 59.

Dovrà essere prevista altresì una unità di decontaminazione dei materiali di risulta, anch' essa collegata all' opera provvisoria mediante tunnel di collegamento; il materiale rimosso dal sottotetto, inserito in un primo sacco opportunamente sigillato, una volta portato al piano campagna dovrà essere inserito nel secondo sacco dopo il passaggio dall' unità di decontaminazione con opportuno lavaggio.

In seguito, il doppio sacco così decontaminato sarà stoccato in contenitori a tenuta (big bags) per il trasporto a discarica.

Il dettaglio delle unità di decontaminazione e delle modalità di entrata/uscita operatori e materiali dovrà essere definito dall' Appaltatore e riportato nel Piano di Lavoro ex art. 34 D.Lgs. 277/91 e nel P.O.S. ex D.Lgs. 494/96 e s.m.i..

Art. 63 - IMBIBIMENTO CONTROLLATO DELL' AREA DI LAVORO ; INSACCAMENTO MATERIALE

Allo scopo di poter effettuare la rimozione del polverino, senza la dispersione nell' ambiente di fibre di amianto, si dovrà procedere con l' impregnazione liquida controllata dell' area di lavoro.

Tale operazione dovrà essere realizzata mediante il posizionamento di attrezzatura in grado di nebulizzare acqua.

Dovrà tuttavia essere posta ogni cautela ad evitare un eccessivo allagamento dell' area di intervento con possibilità di infiltrazioni d' acqua al piano sottostante.

Potrà quindi essere effettuata, previa una prima nebulizzazione del locale con pompe a bassa pressione del tipo utilizzato per la stesura delle soluzioni incapsulanti, una successiva opera di impregnazione profonda limitata a porzioni del materiale che dovranno essere immediatamente insaccate.

L' asportazione del materiale contenente amianto dovrà essere effettuata preliminarmente con attrezzi manuali e successivamente con l' utilizzo di aspiratori dotati di filtro assoluto.

Il materiale raccolto dovrà essere immesso nei sacchetti predisposti come descritto all'articolo precedente, costituiti da un doppio involucro di cui quello interno utilizzato all' interno dell' area di bonifica, e quello esterno messo in opera dopo il passaggio dall' unità di decontaminazione materiali.

Il contenuto di ciascun doppio sacco non dovrà superare i 20 Kg, ed i sacchi stessi, opportunamente sigillati, dovranno essere posizionati all' interno dei big bags per non più di metà della capienza massima di ognuno.

Tutti i big bags dovranno essere contrassegnati con le etichette previste dalla normativa per l' amianto.

Art. 64 – TRATTAMENTO CON INCAPSULANTI DEL SOTTOTETTO; RESTITUIBILITA' DEL CANTIERE

Terminate le operazioni di rimozione del "polverino", tutte le superfici del sottotetto verranno trattate con prodotti incapsulanti.

Per la restituibilità del sito, con conseguente smantellamento delle opere provvisorie, si procederà come previsto dalla normativa vigente in materia di scoibentazione.

Gli organi di controllo procederanno pertanto alle ispezioni e monitoraggi previsti dalla normativa.

Ad avvenuta restituibilità dell' area, l' Appaltatore potrà procedere alla rimozione dei teli di confinamento, che saranno trattati e smaltiti come materiali contenenti amianto.

Art. 65 – TRASPORTO ALLA DISCARICA.

I rifiuti confezionati secondo le disposizioni di cui sopra dovranno essere trasportati alla discarica comunale di Casale Monferrato. Il carico e lo scarico dovrà avvenire mediante l' utilizzo degli appositi maniglioni e con la più assoluta cautela ad evitare la fuoriuscita accidentale dei sacchi doppio strato contenenti il polverino di amianto.

Art. 66 – DISPOSITIVI E ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA

Dovranno essere conformi a quanto previsto nel Piano di Sicurezza ex D.Lgs. 494/96, al Piano di Lavoro ex art. 34 D.Lgs. 277/91 approvato dagli organi di controllo, alle norme di legge vigenti e comunque preventivamente approvati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

(n.b. i singoli progetti esecutivi riporteranno nel Capitolato Speciale d' Appalto le eventuali modalità di esecuzione delle ulteriori lavorazioni necessarie in base alle peculiarità del cantiere)

I progettisti
Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente

Interventi di bonifica degli utilizzi impropri dell' amianto
Capitolato Tipo per aree confinate

CAPITOLO I	1
OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO; DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELL'OPERA; FORMA DELL'APPALTO	2
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	2
Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO - FORMA DELL'APPALTO	2
Art. 3 - DESCRIZIONE DELLE OPERE; METODOLOGIE DI INTERVENTO;FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI –	3
Art. 4 - CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O SCORPORABILI	5
CAPITOLO II	5
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI	5
Art. 5 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO	6
Art. 6 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO	6
Art. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO	7
Art. 8 - DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO	8
Art. 9 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO E ACCESSORIE A CARICO DELL'APPALTATORE	8
Art. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	8
Art. 11 - CESSIONE DEI CREDITI	8
CAPITOLO III	9
ESECUZIONE DEI LAVORI	9
Art. 12 - ASSICURAZIONI PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	9
Art. 13 - CONSEGNA DEI LAVORI	10
Art. 14 - PROGRAMMA LAVORI; ORDINE DA TENERSI NELL' ANDAMENTO DEI LAVORI; PIANO DI LAVORO EX ART. 34 D.LGS. 277/91	10

Interventi di bonifica degli utilizzi impropri dell' amianto
Capitolato Tipo per aree confinate

Art. 15 - PRESENZA DELL'APPALTATORE SUI LAVORI; SORVEGLIANZA DEI CANTIERI	12
Art. 16 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIMAFIA E DI SUB-APPALTO	13
Art. 17 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI	14
Art. 18 - SICUREZZA DEI LAVORATORI; PIANO DI SICUREZZA	14
Art. 19 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI – LAVORI IN ECONOMIA	16
Art. 20 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA; DIMINUZIONE DEI LAVORI	17
Art. 21 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI; PENALITA' PER I RITARDI	18
Art. 22 - SOSPENSIONI; RIPRESE DEI LAVORI	18
Art. 23 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA	19
Art. 24 - PROROGHE	19
Art. 25 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO	19
Art. 26 - VERIFICHE IN CORSO D'OPERA	20
Art. 27 – MONITORAGGI AMBIENTALI	20
Art. 28 – MONITORAGGI ALL' INTERNO DELL' AREA DI CANTIERE	20
Art. 29 – PRECAUZIONI DI SICUREZZA E INFORMAZIONE PER I TERZI INTERESSATI	21
Art. 30 – DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA VIABILITA'	21
Art. 31 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI	22
Art. 32 - CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE	22
Art. 33 – RICONSEGNA DEI SINGOLI SITI AI PROPRIETARI E/O UTILIZZATORI	23
Art. 34 - CONTO FINALE	23
Art. 35 - DANNI DI FORZA MAGGIORE	24
Art. 36 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	24
Art. 37 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	28
Art. 38 - RINVENIMENTI	28
Art. 39 - RESCSSIONE DEL CONTRATTO; ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO	28
Art. 40 - RECESSO DEL CONTRATTO	30
CAPITOLO IV	30
PAGAMENTI ALL'APPALTATORE	30

Interventi di bonifica degli utilizzi impropri dell' amianto
Capitolato Tipo per aree confinate

Art. 41 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	30
Art. 42 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI; PAGAMENTI IN ACCONTO	30
Art. 43 - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	31
CAPITOLO V	31
COLLAUDO DEI LAVORI	31
Art. 44 - COLLAUDO DELLE OPERE; PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA; GARANZIE	31
Art. 45 - ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE	32
CAPITOLO VI	32
PREZZI CONTRATTUALI-REVISIONE PREZZI- PREZZO CHIUSO-QUOTE DI INCIDENZA	32
Art. 46 - INVARIABILITA' DEL PREZZO	33
Art. 47 - REVISIONE PREZZI; PREZZO CHIUSO	33
Art. 48 - PREZZI CONTRATTUALI; CONDIZIONI GENERALI; QUOTE DI INCIDENZA	33
CAPITOLO VII	34
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI	34
Art. 49 - DISPOSIZIONI GENERALI	34
Art. 50 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO	34
Art. 51 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA	35
Art. 52- VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA	35
CAPITOLO VIII	36
RISERVE DELL'APPALTATORE; DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	36
Art. 53 - ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE; RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA	36
Art. 54 - ACCORDO BONARIO	36
Art. 55 - ARBITRATO	37
CAPITOLO IX	37
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI	37
Art. 56 - PREMESSA	37
Art. 57 - PROVENIENZA E QUALITA' DEI MATERIALI	38
Art. 58 - PROVE DEI MATERIALI - CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA'	38

Interventi di bonifica degli utilizzi impropri dell' amianto
Capitolato Tipo per aree confinate

CAPITOLO X	38
MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	38
Art. 59 – OPERA PROVVISORIALE ESTERNA PER ACCESSO IN SICUREZZA AL SOTTOTETTO	38
Art. 60 - APERTURA VARCO NELLA COPERTURA E RIPRISTINO	39
Art. 61 – CONFINAMENTO DINAMICO DELL' AREA DI LAVORO	39
Art. 62 – UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEI LAVORATORI E DEL MATERIALE RIMOSSO	40
Art. 63 - IMBIBIMENTO CONTROLLATO DELL' AREA DI LAVORO ; INSACCAMENTO MATERIALE	40
Art. 64 – TRATTAMENTO CON INCAPSULANTI DEL SOTTOTETTO; RESTITUIBILITA' DEL CANTIERE	41
Art. 65 – TRASPORTO ALLA DISCARICA.	41
Art. 66 – DISPOSITIVI E ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA	41